

RPU. n. 26/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- 2^a Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc del 13 ottobre 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 26/2023, depositato nell'interesse di VILLARI GIUSEPPE, nato a Messina il 25 novembre 1966 (C.F. VLLGPP66S25F158W) residente in Messina in via Sottochiesa, 5 Cumia Inferiore (98100), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ferrau, giusta procura in atti

ricorrente,

nei confronti di

BNL FINANCE, DEUTSCHE BANK, AGOS DUCATO, FINDOMESTIC, COMPASS, Axactor Italy S.p.A.,

creditori

avente ad oggetto: Ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10.05.2023 Villari Giuseppe ha presentato, con l'ausilio dei professionisti nominati quali Gestori dall'Organo di Composizione della crisi da sovra indebitamento istituito presso la Camera di Commercio ed Artigianato di Messina, Dott. Giuseppe LOTTA, Avv. Natale PREVITI ed Avv. Antonio VISCO, un piano di ristrutturazione dei propri debiti, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

Con decreto del 18.05.2023, il GD designato (dott.ssa Bisignano), ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, disposto, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore, Villari Giuseppe, rappresentato dall'immobile, destinato a residenza del nucleo familiare, sito in via Sottochiesa, 5, Villaggio Cumia Inferiore, Messina; e fissato l'udienza del 13 ottobre 2023.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII e preso atto delle osservazioni trasmesse, l'O.C.C. ha ritenuto di non modificare il piano di ristrutturazione già proposto.

Come risulta dalla relazione dei professionisti nominati quali Gestori dall'Organo di Composizione della crisi da sovra indebitamento istituito presso la Camera di Commercio ed Artigianato di Messina, Dott. Giuseppe LOTTA, Avv. Natale PREVITI ed Avv. Antonio VISCO, il sig. Villari si trova in situazione di sovra indebitamento ex art 2 comma 1 lett. A) e C) ossia in "uno stato di crisi ovvero lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi". Il ricorrente non risulta aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al D.Lgs 14/2019 ed ha dichiarato di avere i requisiti soggettivi e oggettivi (secondo i documenti dal medesimo forniti) ovvero: a) Di



essere soggetto non assoggettabile a fallimento, in quanto persona fisica; b) Di versare in situazione di sovraindebitamento, da come si evince dalla ricostruzione della situazione economica-finanziaria contenuta nella proposta di ristrutturazione; c) Di non essere già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; d) Di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode; e) Che la documentazione fornita e depositata consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale. Il Villari, dipendente del Ministero della difesa Arma dei Carabinieri, vive unitamente alla moglie Sig.ra Panarello Letizia ed alla figlia Villari Valeria in immobile di proprietà sito in Messina, Via Sottochiesa 5 Cumia Inferiore. Il nucleo familiare è monoreddito. L'unica fonte reddituale del nucleo familiare è riconducibile agli emolumenti percepiti da Villari Giuseppe, dipendente di Pubblica Amministrazione, essendo la moglie casalinga e la figlia, ancora oggi studentessa universitaria, economicamente non autosufficiente, ma anzi bisognevole di sostentamento economico per la prosecuzione degli studi.

Come risulta dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, *“secondo quanto riferito dal ricorrente nella proposta di ristrutturazione, il Villari ha dovuto ricorrere al credito al consumo per avere maggiore liquidità per far fronte alle esigenze della famiglia correlate al fatto di avere un unico reddito. A tal proposito secondo quanto affermato nella relazione l'istante ha sostanzialmente sempre provveduto a richiedere l'estinzione anticipata dei finanziamenti in corso, di fatto ottenendo soltanto una limitatissima nuova liquidità dal nuovo finanziamento, atteso che la quasi totalità della somma erogata veniva destinata alla estinzione anticipata del precedente finanziamento. Lo squilibrio economico che ha portato alla presa di coscienza del sovraindebitamento è diventato palese, anche agli occhi poco esperti di Villari Giuseppe, allorquando le aumentate esigenze del nucleo familiare (sostanzialmente concomitanti con gli studi universitari della figlia) hanno fatto percepire che il saldo disponibile dello stipendio, decurtato dagli impegni finanziari via via assunti, non potesse essere più sufficiente a far fronte alle primarie esigenze della famiglia; sicchè quello che era il ragionevole affidamento che l'esponente aveva, in un primo tempo, effettuato sulla capacità di potere rimborsare i finanziamenti contratti con gli emolumenti stipendiali percepiti si è rivelato, nell'attualità, non più sostenibile. L'ulteriore appesantimento della situazione debitoria del richiedente è riconducibile al ricorso alle carte revolving, ove è praticato dalla Società finanziaria un interesse prossimo al 25 %. Peraltro, il ricorso allo strumento della carta revolving, ex post, si è rivelato assolutamente incoerente e, soprattutto, incompatibile con le capacità di rimborso del Villari. Tale complessiva situazione ha portato ad una involuzione repentina delle capacità di rimborso di Villari Giuseppe. Tutte queste circostanze costringono quindi il ricorrente secondo quanto esposto nella proposta di piano, ad accendere alcuni prestiti personali in particolare ha sottoscritto in data 18 gennaio 2018 (Doc. 1) con la BNL una cessione del quinto dello stipendio per € 35.640,00, un prestito personale con la Findomestic in data 17.12.2018 di € 38.784,00 (Doc. 2) e successivamente in data 28 giugno 2019 (Doc.3) ha sottoscritto con la Deutsche Bank un finanziamento con delega di pagamento per € 31.616,00 dei quali una buona parte è stata utilizzata per estinguere i finanziamenti precedenti rimanendo a disposizione del ricorrente solo la somma di € 10.000,00 (Doc. 4 CRIF). Con gran parte delle dette somme, l'odierno istante provvedeva, quindi, all'estinzione dei precedenti prestiti (nel tentativo di abbassare gli importi rateali a fronte di una maggior dilazione temporale), e con la esigua rimanenza saldava le diverse posizioni debitorie. Il Villari, oltre ad essere titolare di conto corrente bancario con le Poste Italiane, con la stessa aveva sottoscritto un buono fruttifero (Doc. 5) di € 10.037,69 confluito nel c/c come versamento in contanti.”*



Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione dei professionisti emerge infatti come l'istante sia qualificabile alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*;

Sussiste poi la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*) o di insolvenza (*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*) del consumatore.

Il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che: *"Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

La situazione di sovraindebitamento è stata cagionata da un continuo accesso al credito. La necessità di ricorrere a banche e finanziarie è strettamente collegata al livello reddituale del nucleo familiare, che ha come unica fonte di sostentamento la retribuzione mensile netta del Sig. Villari di € 1.289,11 (febbraio 2021).

I gestori della crisi hanno dato atto che *"Tale situazione ha cagionato e continua a provocare notevoli difficoltà al verificarsi di eventi straordinari che comportino un esborso improvviso anche di limitata entità, tenuto conto dell'impossibilità – anche in considerazione degli impegni di volta assunti con l'accesso al credito che ha ulteriormente ridotto le disponibilità liquide – di accumulare risparmio. A fronte di un reddito mensile di euro € 1.289,11 ed alla luce di una soglia di povertà assoluta ISTAT per tale tipologia di nuclei familiari fissata in euro 1.156,71 (doc. 8), l'esborso fisso mensile per soli finanziamenti è pari ad euro 1.639,50. A tali somme andrebbero aggiunti ulteriori euro 1.549,08 per le spese mensili rappresentate da utenze varie, spese mediche, per auto, spese alimentari, assicurative, abbonamenti aliscafi etc. (cfr relazione Villari). Da quanto esposto si manifesta un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le disponibilità economiche necessarie per farvi fronte, che non rende possibile al ricorrente adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite, e che impedisce di fare fronte alle situazioni straordinarie che possono verificarsi. Malgrado le difficoltà, ad oggi al sovraindebitato vengono trattenute le somme relative alla cessione del quinto. Non ha pendenze con gli Uffici finanziari, Tali dati, oggettivi e documentali, evidenziano l'assenza di volontà speculativa del debitore sovraindebitato, e dimostrano come non vi sia mai stata intenzione di accumulare passività in frode ai creditori. Le diverse operazioni compiute, cui si è fatto riferimento sopra, sono state poste in essere nell'intento di migliorare la situazione debitoria familiare, calmierare le rate e prevedere condizioni più favorevoli. Pertanto, nel considerare che il piano del consumatore è volto a garantire un recupero al*



consumatore incolpevole, può asserirsi che l'evolversi della situazione economico-finanziaria del Sig. VILLARI non è da ricondursi a negligenza, imperizia, mala fede, dolo o, ancor peggio, intento fraudolento nei confronti dei creditori, bensì ad un accesso al credito prolungato e caratterizzato da buona fede, nel tentativo di far fronte alle diverse situazioni attraverso la ricerca di soluzioni che gli consentissero nel tempo di poter soddisfare tutti i propri creditori, alleggerendo e migliorando gli impegni periodici.”.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del Villari né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

La proposta formulata dal Sig. VILLARI Giuseppe riunisce tutti i creditori, istituti di credito bancario e finanziarie, in un unico ceto chirografario perché nessun credito è munito di privilegio alcuno.

La debitoria complessiva ammonta ad €.105.562,26.

Il nucleo familiare, come risulta dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, può contare sulla sola entrata da retribuzione. Il valore certificato 730/2021 l'anno 2020 è di € 31.092,03 che, al netto delle trattenute fiscali e delle cessione del quinto, si ridurrebbe ad € 25.013,00 annuali, in essa compresa le somme derivanti dalla cessione del quinto. Considerata la soglia di povertà ponderata con le effettive esigenze familiare pari ad € 14.705,00 su base annua, l'attivo totale - che costituisce la base di calcolo per il soddisfacimento annuale dei creditori - è pari ad € 10.308,01.

La proposta prevede il parziale soddisfacimento di tutti i creditori inseriti nel Piano nella misura del 40% del debito, calcolato sulla base del residuo in relazione alle deleghe di pagamento, mediante il pagamento di n.48 rate mensili dall'importo unitario di €.859,00, ed una da 992,90.

Con un reddito disponibile liquido da destinare al Piano di ristrutturazione del Consumatore pari a €.10.308,01 annui/€859,00 mensili, sottoscrivendo l'impegno a pagare 49 rate mensili, pari a 4 anni + 1 mese, il ricorrente è in grado di chiudere i propri debiti attraverso il pagamento totale di €. 42.224,90.

Nello specifico, il piano proposto prevede:

“- il debito nei confronti di BNL FINANCE ,originariamente come debito residuo è pari ad € 16.500,00 sarà estinto parzialmente, nella misura di €. 6.600,00 pari al 40% del debito residuo, mediante il pagamento di 48 rate da €. 134,27 ed n.1. rata da €.155,20 ;

- il debito nei confronti di DEUTESCHE BANK , originariamente come debito residuo di €.25.557,48, sarà estinto parzialmente, nella misura di €. 10.222,99 , pari al 40% del debito residuo, mediante il pagamento di 48 rate da €. 207,97 ed una da €.240,39 ;

- il debito nei confronti di AGOS DUCATO, originariamente di €.18.860,00, sarà estinto parzialmente, nella misura di €. 7.544,00, pari al 40% del debito originario, mediante il pagamento di 48 rate da €. 153,47e di n.1 rate da €.177,39;

- il debito nei confronti del FIN DOMESTIC, pari ad €.30.704,00, sarà estinto parzialmente nella misura di € 12.281,60 pari al 40 % del debito originario mediante il pagamento di n. 48 rate da € 249,85 ed n. 1 rata da €. 288,80

- il debito nei confronti del FINDOMESTIC carta 1 , pari ad €. 5.052,00 , sarà estinto parzialmente nella misura di € 2.020,80 pari al 40% del debito originario mediante il pagamento di n. 48 rate da € 41,11 ed n. 1 rata da €. 47,52



- il debito nei confronti del *FINDOMESTIC* carta 2 , pari ad €. 3.419,85, sarà estinto parzialmente nella misura di € 1.367,94 pari al 40% del debito originario mediante il pagamento di n. 48 rate da € 27,83 ed n. 1 rata da €. 32,17.

- il debito nei confronti del *COMPASS* pari ad €. 1.453,00, sarà estinto parzialmente nella misura di € 581,20 pari al 40% del debito originario mediante il pagamento di n. 48 rate da € 11,82 ed n. 1 rata da €. 13,67

- il debito nei confronti del *AGOS DUCATO_Carta* pari ad €. 4.015,93, sarà estinto parzialmente nella misura di € 1.606,37 pari al 40% del debito originario mediante il pagamento di n. 48 rate da € 32,68 ed n. 1 rata da €. 37,77.

Come sintetizzato nella tabella 3, si prospetta come segue il piano di riparto con la rateizzazione del debito in 49 mesi (4 anni + 1 mese) con rate mensili di €. 859,00 descritta nella tabella 4 ed 1 di € 992,00. Al termine del periodo proposto, il richiedente avrà proporzionato un totale disponibile attivo tra i creditori di €. 42.224,90.”.

Verificata la legittimità della procedura, occorre valutare ai sensi dell’art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

Come attestato dal gestore della crisi sono state ricevute le osservazioni da parte del ceto creditorio.

In proposito, il piano (proposta) prevede una dilazione del passivo in modo tale da creare una rata mensile che concili la volontà di soddisfare i creditori con la possibilità di concedere al debitore ed al proprio nucleo familiare una vita serena.

A tal uopo il debitore, detratto quanto necessario su base annuale per far fronte alle necessità primarie della famiglia, mette inizialmente a disposizione del ceto creditorio € 859,00 mensili; la somma così individuata, secondo quanto riferito dal Villari , sarebbe sufficiente a consentire di affrontare tutte le spese correnti, tenuto conto in particolare delle necessità collegate alle condizioni della di lui famiglia ed in particolare con gli studi della figlia.

Alle somme sopra indicate vanno aggiunti e corrisposti in predeuzione (i compensi dovuti all'OCC quantificati - secondo l'accordo sottoscritto tra il Villari e l'Organismo di Composizione della Crisi presso la CCAA di Messina - in € 4232,69 al lordo di IVA, e per i quali sarà versato un acconto di euro 1500,00 alla data di deposito della presente relazione. Il Villari ha inoltre quantificato – unitamente al proprio legale avv. F. Ferrà – la somma a questi dovuta a titolo di onorari professionali in € 2000,00 (oneri esclusi); tale ultimo importo - unitamente al saldo – sarà integralmente versato sino all'estinzione nel corso del primo anno di adempimento del piano, in sostituzione della rata prevista a soddisfacimento dei creditori.

La convenienza del piano del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile posseduto dal ricorrente, rappresentato dalla casa di abitazione sita in VIA SOTTO CHIESA n. SNC Piano T-1 peraltro di modesto valore commerciale e come spiegato risiede nel fatto che nel caso di liquidazione si potrebbe facilmente prospettare l'ipotesi di un ribasso del prezzo di vendita anche sino al 50% in caso di più aste deserte (circostanza alquanto comune nel contesto economico attuale). Su queste basi può presumibilmente ritenersi che possa esserci una maggiore convenienza per i creditori nel percepire le somme, seppur decurtate, attraverso un piano del consumatore di ristretto arco temporale anziché vedersi soddisfare il proprio credito con un'ipotesi liquidatoria.

Nel caso di specie, la parte istante si è trovato in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da lui indicata e riscontrata in atti.



E, infatti, è emerso che le difficoltà di far fronte alle maggiori spese necessarie per la famiglia ha condotto l'istante a contrarre i prestiti iniziali; il successivo ricorso ad altri finanziamenti è stato poi finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle crescenti esigenze familiari, anche per l'istruzione della figlia.

Al più, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 69 del CCII va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Oltre a ciò, giova rilevare in questa sede, anche ai fini dell'assenza del requisito della colpa grave, la circostanza in base alla quale il ricorrente *“nonostante le difficoltà economiche il Villari ha sempre provveduto a pagare i propri debiti, ed anche recentemente ha provveduto ad estinguere una piccola pendenza di euro 320,00 a titolo di differenze TARI 2021”*, come riferisce, infatti, l'OCC nella relazione.

Per tale ragione appaiono irrilevanti le osservazioni sollevate dalla Deutsche Bank.

Peraltro, dalla relazione dell'OCC (pag. 16 ss.) si evince che *“Di contro la DUETSCHER BANK con la sottoscrizione della delega di pagamento con il Villari in data 28.6.2019 per una somma di € 31616,00 ed una rata mensile di € 327,66 non ha tenuto conto del merito creditizio, anche in considerazione dei finanziamenti già sottoscritti. Come si può vedere dal prospetto di analisi si è inserito il reddito netto rapportato a 12 mensilità, si sono inseriti i parametri relativi a: “ valore dell'assegno sociale rapportato all'anno relativo al finanziamento; numero dei componenti della famiglia; coefficiente ISEE”. Da questi parametri il foglio di analisi ha calcolato l'assegno mensile necessario per il nucleo familiare affinché la famiglia del sovraindebitato possa tenere un dignitoso tenore di vita. Infine, si è provveduto ad indicare l'importo delle rate di finanziamento già a carico del Villari ed il foglio di calcolo, sulla base dei dati inseriti, ha determinato se l'istituto di credito abbia o meno valutato il merito creditizio. Orbene nel caso in esame (doc. 14) la DUETSCHER BANK non ha valutato adeguatamente il merito creditizio. Da ciò discende che i successivi gli istituti di credito che hanno concesso finanziamenti successivi a quello della DUETSCHER BANK non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore.”*

L'art.69 cci, ai fini dell'omologazione, attribuisce rilievo alla condotta dei creditori che potrebbero aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un incauto ricorso al credito, negando loro la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della "buona fede precontrattuale" (art. 1337 c.c.).

Nella fase di erogazione del credito, il finanziatore deve compiere un'analisi del merito creditizio del richiedente per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo



rimborso del prestito, secondo i principi di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede.

La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che proporzionate e opportunamente valutazione del merito di credito devono essere sufficienti, verificate. Ai fini del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore (vedi Tribunale S.Maria Capua V., 24/04/2023, (ud. 18/03/2023, dep. 24/04/2023)).

Con riferimento alla pec del 16 giugno 2023 inviata dalla Finacit S.p.A. incaricata dalla BNL SpA per l'espletamento dei servizi di post vendita con la quale la stessa evidenziava la opponibilità della cessione del credito alla procedura di sopra indebitamento, occorre osservare quanto segue.

Il piano prevede il medesimo trattamento falcidiato al 40% anche per il creditore per il quale è in corso la cessione del quinto dello stipendio BNL FINANCE.

Sul punto deve evidenziarsi che l'art 67 co.3 C.C.I.I., ponendo fine ad un vivace contrasto insorto nella giurisprudenza di merito, dispone oggi espressamente che *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*.

Come si evince infatti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 65 del 10.03.2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione), ceduto volontariamente o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, è volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della *par condicio creditorum*, di cui all'art. 2741 c.c.. La formulazione della disposizione legislativa, di cui all'art. 67 comma III, nei termini in cui stabilisce che il creditore può realizzare un tale effetto, esprime un *potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della par condicio creditorum, un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile* (vedi Tribunale di Milano sez. II, decreto 11.11.2022).

La norma fa salva solo l'ipotesi prevista dal comma 4° dell'art.67, che fa riferimento ai soli crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, disponendo che: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”*.

Si tratta infatti di una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale solo se non inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall'OCC.

Tale condizione non sussiste rispetto al credito per il quali è in corso la cessione del quinto, non trattandosi di crediti privilegiati o assistito da garanzie reali.

In merito alle osservazioni presentate con pec del 19.5.2023 dalla Findomestic che comunicava di avere ceduto il credito relativo ai finanziamenti n°10062115429041 / 20039140022828 alla Axactor Italy S.p.A. Ricevuta la comunicazione con successiva pec l'OCC provvedeva a fare le comunicazioni



di legge alla società cessionaria. Con pec del 25 maggio 2023 la Axactor Italy S.p.A. comunicava di aver ottenuto un D.I. quale cessionaria della Findomestic un D.I. relativo ai finanziamenti sopra indicati.

L'OCC ha evidenziato che *“entrambe le posizioni sono state contemplate nel piano di ristrutturazione proposto dal Villari”*.

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

In conseguenza della omologazione del piano, deve disporsi, ad opera del Gestore della crisi, la comunicazione al datore di lavoro di Villari Giuseppe al fine di operare l'interruzione della trattenuta mensile del quinto sullo stipendio.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto con ricorso depositato in data 10.05.2023 da Villari Giuseppe;

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 18.10.2023

Il Giudice delegato
Maria Carmela D'Angelo

